



AVV. DIEGO MARRA

Come accedere all'Invalidità Civile ed ai benefici economici

Suggerimenti e consigli utili per conseguire lo
status di Invalido Civile

Sommario

INTRODUZIONE.....	4
Chi sono, cosa faccio e perché lo faccio.....	4
PREMESSA.....	5
PERCHÉ LE COMMISSIONI MEDICHE NEGANO IL DIRITTO ALL'INVALIDITÀ?	5
L'INVALIDITA' PIU' SEMPLICE E VELOCE CON L'ACCERTAMENTO TECNICO D'UFFICIO	7
IL METODO CAV PER OTTENERE LA TUA INVALIDITA'	8
CAPITOLO 1.....	11
LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE.....	11
1.1 Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile?.....	11
1.2 Come presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità.....	11
1.3 Il Certificato Medico	12
1.4 Come si procede alla richiesta della visita?.....	15
1.5 La visita medica presso la Commissione Medica	16
1.6 Come si calcola la percentuale di invalidità?	18
Come si comportano le Commissioni mediche con le tabelle di invalidità	19
Diritto degli eredi a ricevere la pensione dell'invalido deceduto.....	20
Ricorso al giudice	21

CAPITOLO 2.....	22
I BENEFICI ECONOMICI CONCESSI PER L'INVALIDITA' CIVILE	22
2.1 Assegno mensile di assistenza.....	22
2.2 Pensione invalidi civili totali	23
2.3 Indennità di accompagnamento	23
2.4 Indennità di frequenza	24
2.5 Minorati a causa di affezioni psichiche	26
2.6 Cecità civile assoluta e parziale.....	30
2.7 Per chi è proprietario di una casa?.....	31
2.8 Il limite tra la pensione di inabilità e la pensione di accompagnamento.....	32
2.9 Invalidità ed effetti collaterali	33
2.10 Tabella riassuntiva delle provvidenze economiche.....	35
Invalidità civile: tabelle (aggiornate al 2021)	35
CAPITOLO 3.....	36
QUESTIONI SPECIFICHE	36
3.1 Patologie oncologiche	36
3.2 La Legge 104/1992.....	37
3.3 Accertamento invalidità per soggetti anziani	40
3.4 Posso ottenere gli arretrati se in Commissione Medica INPS mi viene negata l'invalidità?	42
3.5 Come ottenere soldi in più sulla pensione di reversibilità.....	43
DOMANDE FREQUENTI CHE CI VENGONO RIVOLTE.....	44

CONCLUSIONI..... 49

INTRODUZIONE

Chi sono, cosa faccio e perché lo faccio

Mi chiamo Diego Marra sono nato a Roma e svolgo la professione di avvocato a Roma, sono iscritto all'ordine degli avvocati di Roma e dal 2003 mi occupo di invalidità civile. Infatti, ho iniziato la pratica legale in uno studio legale che si occupava di cause assistenziali e previdenziali. Non potevo capitare in un posto più consone ed incline a quelli che erano e sono tutt'ora i miei valori. Infatti, ho assistito sin da subito agli effetti traumatici che subivano le persone alle quali non venivano riconosciuti i diritti legati all'invalidità civile.

Nel tempo non è diventata solo una professione ma anche una missione, in quanto trovo giusto essere dalla parte dei più deboli, e conoscendo bene il fenomeno della giustizia italiana da una parte e delle commissioni mediche dall'altra, ho assistito in tanti anni a diversi soprusi ed ingiustizie che mi hanno segnato e sensibilizzato, convincendomi che le classi sociali più fragili sono sempre più sole, e se non assistite adeguatamente rischiano che i loro diritti non vengono riconosciuti.

D' altra parte però, anche errori fatti dagli interessati hanno spesso compromesso l'esito ed il mancato riconoscimento dell'invalidità civile.

Portare avanti una questione del genere è di conseguenza aiutare a conseguire il riconoscimento dell'invalidità civile è una grande soddisfazione, accompagnata da una grande un'emozione che qualsiasi altra questione giuridica che ho affrontato non mi ha dato. Per questo voglio continuare ad aiutare le persone che per tanti motivi si trovano in uno stato invalidante. E per fare bene tutto ciò ho inventato un metodo, **il CAV**, ovvero la documentazione dovrà essere **Coerente, Aggiornata e Veritiera**. Questi consigli vi accompagneranno nel percorso del riconoscimento dell'invalidità e che approfondiremo più avanti questo metodo. Ciò detto continua a leggere perché nei prossimi due paragrafi ti rivelerò delle cose veramente importante che potresti non conoscere.

PREMESSA

PERCHÉ LE COMMISSIONI MEDICHE NEGANO IL DIRITTO ALL'INVALIDITÀ?

Iniziamo con una nota negativa. Una delibera del mese di marzo del 2018 emanata dall' INPS conferisce dei premi economici ai medici delle Commissioni

Mediche preposti alle visite, quando negano le malattie e l'invalidità e le relative provvidenze economiche.

La delibera specifica che i medici che si sono contraddistinti nel negare la malattia o l'invalidità del paziente verranno premiati economicamente. Tutto ciò nell'ottica di ridurre le spese sociali. Così se tu medico non riconosci l'invalidità, la quale comporta delle spese per lo stato, l'INPS lo premia. Un criterio delinquenziale, non c'è altro termine per definire un tale trattamento di tipo barbarico.

Naturalmente ci sono molti medici che lavorano onestamente pertanto fanno le visite e controllano la documentazione con scrupolo e diligenza, riconoscendo l'invalidità a chi è meritevole. Ad ogni modo la visita medica dell'INPS è solo un passaggio obbligato, in quanto il riconoscimento del proprio diritto potrà essere chiesto successivamente in Tribunale, in quel caso nessuno può negare il sacrosanto diritto di ottenere i propri diritti. In più, nel prossimo paragrafo, ti dirò di una grande novità.

Un motivo davvero importante da sottolineare è che le commissioni mediche impiegano pochi minuti per visitare e lo fanno per di più leggendo la documentazione che portate alla visita, non conoscono la vostra storia, quanto avete sofferto, quanto la condizione in cui versate limita la vostra vita. Per questo

motivo insisto sul fatto che la documentazione deve essere organizzata in un certo modo.

L'INVALIDITA' PIU' SEMPLICE E VELOCE CON L'ACCERTAMENTO TECNICO D'UFFICIO

Ora passiamo ad una bella notizia. Vi ricordate le lunghe trafile della Giustizia italiana dove si entrava per il richiedere il riconoscimento di un diritto e non si usciva più? Bene ora vi dirò una cosa che non tutti sanno. Attualmente, con lo strumento dell'**Accertamento Tecnico d'ufficio** il ricorso per il riconoscimento dell'invalidità civile è molto più veloce rispetto a prima. Mentre prima si doveva fare una trafila in Tribunale che durava anni, oggi con questo strumento nel termine di circa due mesi il Giudice emette il provvedimento di accoglimento o di rigetto del ricorso volto ad ottenere l'invalidità civile. Quando dico queste cose i miei clienti rimangono increduli, perché suona strano sentire queste cose in un paese come l'Italia dove la giustizia è notoriamente lenta. Intendiamoci, questo strumento è concesso solo in caso di questioni di invalidità civile e pochi altri casi ed il raggiungimento di questo traguardo è stato lento e tortuoso, dove alla fine il legislatore si è mostrato sensibile nell' adottare un istituto rapido nei ricorsi per il riconoscimento dell'invalidità civile.

La procedura non solo è veloce ma anche molto semplice. Infatti, una volta depositato il ricorso per il riconoscimento dell'Invalidità civile il Giudice fissa l'udienza di comparizione dove si presenteranno gli avvocati ed il Consulente Tecnico d'Ufficio, il quale fissa la data della visita medica con l'invalido. Fatta la visita il consulente depositerà la relazione finale in Tribunale e la procedura è finita.

Tutto ciò naturalmente può essere fatto quando è stata espletata la procedura amministrativa che si conclude con **il rilascio del certificato di invalidità**. Questo passaggio molto delicato, lo spiegherò successivamente con il metodo **CAV**, dandovi tutte le informazioni per poter iniziare la fase amministrativa nel migliore dei modi.

IL METODO CAV PER OTTENERE LA TUA INVALIDITÀ'

Succede che qualche cliente dopo aver fatto la visita medica presso la Commissione Medica dell'ASL rimane così male dal non vedersi riconosciuta l'invalidità, che decide di abbandonare il percorso perché deluso dall'esito. Purtroppo, la rassegnazione è una soddisfazione per chi non ha veramente a cuore

i diritti degli invalidi a cui spettano per diritto le varie indennità e tutto ciò gioca a favore dello Stato.

Come abbiamo visto le Commissioni Mediche effettivamente dal 2010 hanno introdotto metodi più stringenti e rigidi ma questo non dev'essere motivo per abbandonare la strada intrapresa. Perché la giustizia prima o poi arriva e con gli strumenti attuali i tempi si sono accorciati e non di poco. Quando ho iniziato io nel 2003 molte volte i pazienti non venivano nemmeno chiamati alla visita medica presso le Commissioni Mediche e questo perché la burocrazia era più lenta di ora; quindi, dopo la visita in commissione medica, interveniva l'avvocato con una causa che durava anni per poi recuperare tutti gli arretrati. Con il passare del tempo molte cose sono cambiate e sono sicuro che altre cambieranno; pertanto, un invito rivolto a tutti quelli che pensano di avere un diritto è di non desistere e di andare avanti.

Aggiungo però che bisogna presentarsi bene innanzi le Commissioni Mediche perché come accennavo prima la visita durerà pochi minuti. Bisogna avere una documentazione:

Per questo motivo ho individuato il metodo **CAV**, ovvero la documentazione dovrà essere:

- **Coerente**: le patologie sui vari documenti dovranno essere descritte bene perché dovranno essere successivamente riportate sul certificato medico e

successivamente tutta la documentazione dovrà essere consegnata alla visita in Commissione Medica.

- **Aggiornata**: questo requisito è veramente importante. I documenti vecchi non aiutano voi stessi, primo perché si rischia che la Commissione Medica non prenderà in considerazione il vostro caso, se non sei tu che tieni alla tua vita perché dovrebbe farlo un altro, che non è nemmeno tuo amico. Inoltre, molte malattie progrediscono ed a distanza di tempo con nuove visite si potranno avere più punteggi a proprio favore.
- **Veritiera**: è inutile inventarsi qualche patologia, bisogna essere onesti e presentare solo quelle vere, le bugie infastidiscono e non poco sia la Commissione Medica e anche i Giudici.

Possiamo concludere questa parte e dedicarci alle singole questioni concludendo che il metodo **CAV + ATP (accertamento tecnico d'ufficio)**, saranno strumenti di forte aiuto nel percorso che faremo insieme e che ripeto non necessitano più di anni ma di alcuni mesi.

CAPITOLO 1

LA PROCEDURA PER IL RICONOSCIMENTO DELL'INVALIDITA' CIVILE

1.1 Chi può presentare domanda per il riconoscimento dell'invalidità civile?

Possono presentare domanda di invalidità:

- i cittadini italiani con residenza in Italia;
- i cittadini stranieri comunitari legalmente soggiornanti in Italia e iscritti all'anagrafe del comune di residenza;
- i cittadini stranieri extracomunitari legalmente soggiornanti in Italia, titolari del requisito del permesso di soggiorno di almeno un anno, anche se privi di permesso di soggiorno di lungo periodo.

1.2 Come presentare la domanda per il riconoscimento dell'invalidità

La procedura per il riconoscimento dell'invalidità civile parte dal certificato medico per poi terminare con il verbale della commissione medica che

riconoscerà lo status di invalido o meno. Tutto ciò può essere un percorso difficile, se non sai come farlo.

Allora ti darò tutti gli strumenti che ti accompagneranno in questo percorso che te lo renderanno più semplice e soprattutto ti darò i consigli necessari per presentarsi alla visita medica in maniera più preparata possibile.

Aggiungo che il **presentarsi preparati** alla visita medica in commissione spesso è requisito essenziale per superare la visita e acquisire lo status di invalido civile.

Infatti, un alto numero di rigetti in commissione medica, direi intorno al 60%, si verifica perché la documentazione medica non rispetta il metodo **CAV**, non è **COERENTE, AGGIORNATA, E VERITIERA**.

A tutto ciò si aggiunge la circostanza che la visita della commissione, dura pochi minuti, ed in quei pochi minuti la differenza la fa come ci si presenta. Ma andiamo con ordine.

1.3 Il Certificato Medico

Il primo passo da fare è andare dal proprio **medico curante** il quale attesterà la natura delle patologie invalidanti da cui il soggetto è affetto con l'indicazione obbligatoria. Deve, se presenti, indicare le patologie **stabilizzate o ingravescenti**, **cioè quelle malattie che si aggravano progressivamente**. Infine, deve indicare l'eventuale sussistenza di una **patologia oncologica** in atto.

Il medico compila il certificato online e lo inoltra all'INPS attraverso il servizio dedicato. Il sistema genererà un **codice identificativo** per la pratica in corso.

A questo punto il medico deve consegnare all'interessato:

- l'attestato di trasmissione che riporta il numero di certificato da conservare per la successiva domanda di riconoscimento dell'invalidità,
- la copia originale firmata del certificato, che il richiedente dovrà poi esibire al momento della visita di accertamento;
- l'eventuale certificato di non trasportabilità in caso di richiesta di visita domiciliare.

NB: Il certificato ha una validità massima di **90 giorni dal rilascio** (ai fini dell'abbinamento alla domanda). Se non si presenta in tempo la domanda, il certificato medico scade e bisogna richiederlo nuovamente al medico.

La parte finale del certificato presenta delle caselle che possono essere sbarrate o spuntate, a seconda di ciò che si vuole richiedere: **invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap.**

A questo punto è necessario **controllare bene nel certificato medico** ciò che riportato il medico, in quanto può succedere che alcune malattie non vengano inserite. D'altra parte, la commissione medica dell'INPS, come già ho anticipato, farà una valutazione in pochi minuti e qualora la documentazione presenti lacune ci sarà il rischio che non venga riconosciuta la percentuale di invalidità attesa.

Al contrario dobbiamo metterli nelle condizioni di capire, rappresentando al meglio il nostro quadro clinico.

In conclusione, cosa va controllato nel certificato?

- invalidità civile, cecità civile, sordità, disabilità e handicap;
- se ci sono patologie stabilizzate o ingravescenti, cioè quelle malattie che si aggravano progressivamente;
- patologia oncologica in atto;
- persona impossibilitata a deambulare senza l'aiuto permanente di un accompagnatore;
- persona che necessita di assistenza continua non essendo in grado di compiere gli atti quotidiani della vita.

Questi ultimi due requisiti prima provocano l'improcedibilità del ricorso, ad oggi invece non vengono più considerati a pena di improcedibilità ma comunque è sempre consigliabile stare attenti e spuntare l'apposita casella.

1.4 Come si procede alla richiesta della visita?

Ricevuta la domanda completa **l'INPS provvede a trasmetterla online alla ASL di competenza.**

Una volta presentata la domanda il cittadino riceve la **data della visita medica di accertamento** che in genere si tiene entro i 30 giorni successivi, in base al calendario di appuntamento della ASL di residenza o del domicilio alternativo.

All'invalido affetto da patologia oncologica la visita è fissata **entro 15 giorni** dalla domanda.

Visita domiciliare

Importante segnalare i casi di **non trasportabilità**. Infatti, il medico deve compilare e inviare online il certificato medico di richiesta di visita domiciliare, **almeno cinque giorni prima** della data già fissata per la visita ambulatoriale. Il Presidente della Commissione medica si pronuncia entro cinque giorni dalla ricezione della richiesta, comunicando al cittadino la data e l'ora della

visita domiciliare o indicando una nuova data di invito a visita ambulatoriale. Pertanto, alcune volte la visita domiciliare viene concessa altre volte viene rinviata la visita ad altra data.

1.5 La visita medica presso la Commissione Medica

Bisogna presentarsi alla visita, nella data fissata, con un valido documento di identità, il proprio codice fiscale, la tessera sanitaria, il certificato medico in originale firmato e tutta la documentazione sanitaria in possesso del richiedente.

Sarà possibile per il richiedente farsi assistere dal proprio medico di fiducia.

La Commissione Medica assegna dei **punteggi per ogni sintomo** accusato dal richiedente, punteggi che sono già fissati per legge nelle **tabelle dell'invalidità civile** (Decreto Ministero della Sanità del 5 Febbraio '92) e che vanno a costituire, attraverso uno specifico calcolo, che vedremo meglio dopo, la **percentuale finale di invalidità riconosciuta** alla persona.

Al termine della visita viene redatto il **verbale elettronico**, che riporta l'esito con il riconoscimento di una percentuale, l'eventuale indicazione di patologie che comportano l'esclusione di successive visite di revisione o l'eventuale necessità di sottoporsi a **visita di revisione** successivamente.

Nel caso in cui le condizioni di salute dovessero successivamente comprometersi nel tempo, l'invalido può chiedere un **aggravamento dell'invalidità**.

Come vedete, rispetto a qualche tempo fa, la procedura per andare in commissione medica e farsi visitare è attualmente più semplice, tutto viene fatto telematicamente.

Ma c'è anche un risvolto negativo a tutto ciò. La velocità che è figlia della società attuale non ha risparmiato le Commissioni Mediche le quali, prese spesso dalla fretta e dall'alto numero degli utenti, non prendono in considerazione la storia del paziente e della sua impossibilità a svolgere gli atti della vita quotidiana, obbligandolo ad andare in Tribunale entro sei mesi per vedersi riconosciuto il diritto all'invalidità.

Anche per questo è opportuno affidarsi sin dall'inizio a dei professionisti esperti del settore, ricordando che si tratta sempre di questioni giuridico-amministrative soggette a continui cambiamenti. Un buon professionista dev'essere sempre aggiornato sull'evoluzione del diritto in questo caso previdenziale ed assistenziale in quanto il quadro normativo muta in continuazione.

1.6 Come si calcola la percentuale di invalidità?

È una domanda che mi viene rivolta spesso. Facciamo un po' di ordine e chiarezza.

Per il calcolo delle percentuali è necessario fare riferimento alle tabelle ministeriali. In queste tabelle per ogni patologia corrisponde un percentuale, indicate con un minimo ed un massimo. Per esempio. Nel caso dell'asma allergico la tabella riporta come valore minimo 21% e massimo 30%. L'assegnazione del punteggio varia in base alla gravità della malattia.

Cosa succede se si hanno più patologie? In questo caso dobbiamo fare una distinzione, cioè se si tratta di patologie coesistenti o concorrenti. Le patologie sono definite coesistenti se riguardano organi e apparati funzionalmente collegati, mentre sono concorrenti se le patologie interessano lo stesso organo o apparato.

Nel caso delle patologie coesistenti il calcolo verrà fatto con la **formula di Balthazard**. $IT = (IP1 + IP2) - (IP1 \times IP2)$.

Facciamo un esempio per chiarire il tutto. Se abbiamo due patologie, una stimata al 40% e l'altra al 20%, procederemo con questo calcolo $(0,40 + 0,20) - (0,40 \times 0,20)$: con la conseguenza che l'invalidità complessiva non sarà pari al 60% ma al 52%.

Nel caso invece di patologie concorrenti: nel caso di infermità plurime concorrenti. Che interessano lo stesso organo o apparato, spesso le percentuali vengono indicate direttamente dalle tabelle. Se non sono indicate, vanno valutate le singole patologie e quanto queste incidano sulla vita e la capacità di lavoro della persona.

Come si comportano le Commissioni mediche con le tabelle di invalidità

Vi sto per dire una cosa molto importante che riguarda le tabelle mediche. Come già accennato tranne alcune patologie che hanno un fisso di invalidità, *tutte le altre patologie vanno da un minimo ed un massimo ed è questo il vero potere delle commissioni mediche*, in quanto possono valutare una patologia che ha un minimo di 30% ed un massimo di 60% come vogliono e credono, spesso non prendono in considerazione la gravità della patologia e pertanto riconoscono il minimo o qualche punto in più.

Il caso del Sig. Pietro *“il Sig. Pietro era affetto da depressione grave endogena con una percentuale che varia tutt’ora dal 71% all’ 80%, in Commissione medica gli fu riconosciuto il 71%, con impossibilità per il Sig. Pietro di ottenere l’assegno di mantenimento per il mancato raggiungimento del 74% ed ottenere l’assegno di mantenimento. A questo punto abbiamo proposto ricorso Giudice dove il*

Consulente Tecnico del Giudice dalla documentazione curata e messa in ordine direttamente dal nostro studio, riconobbe il 76% in quanto la malattia era grave ed in uno stato avanzato, infatti il sig. Pietro peraltro non riusciva a lavorare continuamente ma solo saltuariamente. Anche questa volta, siamo riusciti ad ottenere con il 76% l'assegno di mantenimento”.

Le tabelle sono purtroppo del 1992 ad ancora non sono state aggiornate, alcune malattie comparse negli anni recenti non compaiono e più volte il legislatore è stato invitato ad aggiornarle, ma sin ora senza esito.

[Diritto degli eredi a ricevere la pensione dell'invalido deceduto](#)

Diciamo subito che le prestazioni del soggetto invalido deceduto non sono trasmissibili agli eredi, cioè **la prestazione economica non è reversibile.**

È invece possibile, concludere il procedimento iniziato dall'invalido deceduto.

In caso di morte anteriore alla visita medica, le Commissioni mediche presso le ASL procedono all'accertamento sanitario solo su documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data precedente al decesso. La documentazione deve provare lo stato di invalidità e che consenta alle Commissioni Mediche di formulare una diagnosi esatta.

In caso di morte successivo al riconoscimento dell'invalidità non vi è reversibilità, e pertanto la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Questo è stato oggetto di una Sentenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite.

La sentenza postula un principio importante affermando il principio dell'antiorità dell'accertamento con esclusivo riguardo all'ambito del procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l'accertamento predetto, il diritto agli eredi al recupero dei ratei può ben essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con ciò escludere che l'accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziale.

Ricorso al giudice

Nel caso in cui il verbale medico non abbia riconosciuto la percentuale di invalidità dal 74 al 100% è possibile entro 6 mesi fare ricorso in Tribunale per chiedere al Giudice la revisione del verbale. Come dicevo in premessa la procedura volta al riconoscimento dell'invalidità tramite Tribunale è molto veloce ed anche molto semplice. Infatti, una volta depositato il ricorso per il riconoscimento dell'Invalidità civile il Giudice fissa l'udienza di comparizione

dove il Consulente Tecnico d'Ufficio provvede a ritirare i documenti e fissare la data della visita medica con l'invalido. Fatta la visita il consulente depositerà la relazione finale in Tribunale e la procedura è finita.

CAPITOLO 2

I BENEFICI ECONOMICI CONCESSI PER L'INVALIDITA' CIVILE

2.1 Assegno mensile di assistenza

L'assegno mensile di assistenza è una provvidenza economica concessa ai mutilati e invalidi civili di età compresa tra i **18 e i 66 anni e 7 mesi** ai quali sia stata riconosciuta una percentuale d'invalidità pari o superiore al **74%**. È inoltre richiesto che i soggetti interessati si trovino in stato di bisogno economico.

Ai fini del diritto all'assegno mensile il reddito personale del cittadino invalido non deve superare il limite di legge stabilito annualmente, in base all'adeguamento del costo della vita, con apposito decreto ministeriale.

Per l'anno 2022 il limite di reddito personale annuo è di € **5.010,20**.

Per quanto concerne la compatibilità tra l'assegno mensile di mantenimento e la possibilità di lavorare sussiste qualora non venga superato il limite di € **5.010,20**.

2.2 Pensione invalidi civili totali

Per quanto concerne la pensione di inabilità anche questa è una provvidenza economica riconosciuta ai mutilati e invalidi civili di età superiore ai **18 anni e fino ai 66 e 7 mesi**. Viene concessa quando viene riconosciuta un'invalidità del **100%** senza il diritto all'accompagnamento è la somma generica è di € **291,69** con limite di reddito di € **17.050,42**.

L'invalido civile al **100%** ha il diritto di lavorare purché il reddito non superi € **17.050,42**.

2.3 Indennità di accompagnamento

Viene concessa quando ad un soggetto, di qualsiasi età, quando gli è stata riconosciuta un'invalidità del **100%** più **l'accompagnamento**. Il requisito essenziale in questo caso è che il soggetto non è né in grado di deambulare né in grado di svolgere anche le più semplici attività quotidiane, come ad esempio lavarsi, vestirsi, cucinare. In definitiva deve trattarsi di soggetti mutilati, ed

invalidi civili totalmente inabili che si trovano nell'impossibilità di deambulare senza l'aiuto di permanente di un accompagnatore.

Si tratta di situazioni che prescindono da singoli episodi, dovendo essere verificate nella loro interezza costante al soggetto e non in rapporto ad una soltanto delle possibili esplicazioni del vivere quotidiano.

Effettivamente c'è un notevole margine di discrezionalità nell'applicazione e riscontro dei requisiti richiesti, in mancanza di un riferimento obiettivamente quantificabile.

Questo è un altro dei motivi per cui nell'iniziare un percorso volto ad accertare l'invalidità civile è fortemente consigliabile essere affiancati da professionisti seri e qualificati.

L'importo dell'indennità di accompagnamento viene erogato ogni mese ed è pari ad € **529,94**.

2.4 Indennità di frequenza

Si tratta di una prestazione economica che viene riconosciuta ai minori che, pur non essendo totalmente inabili, sono bisognosi di un'assistenza per poter frequentare le scuole o appositi centri di formazione. La prestazione viene data fino ai 18 anni e **percepiranno una somma mensile di 291,69**. Per poter

beneficiare dell'indennità di frequenza è necessario che il limite di reddito non sia superiore ai **5.010,20 euro** per il 2022.

L'indennità di frequenza come dalla parola stessa è concessa per i periodi di *frequenza di centri riabilitativi o terapeutici*, oltre che per i periodi di *frequenza delle scuole pubbliche e private* di ogni ordine e grado a partire dalla scuola materna, nonché di centri di *formazione o addestramento* finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi. La frequenza può anche essere *discontinua ma non saltuaria*.

“la Cassazione a tal proposito ha stabilito che “il criterio della frequenza deve essere inteso nel senso che i centri di trattamento terapeutico o riabilitativi o i corsi scolastici di formazione o professionale devono avere una cadenza temporale compatibile con i risultati del trattamento terapeutico o riabilitativo o di formazione o professionale. Per intendersi l'indennità non viene riconosciuta a chi abbia eseguito a domicilio trattamenti terapeutici o riabilitativi anche se controllati periodicamente da centri e strutture riabilitative”.

Sempre la Cassazione *“ha riconosciuto il diritto all'indennità di frequenza anche nel caso di minore sottoposto a chemioterapia in regime di day hospital per la cura di una forma di leucemia”.*

Sempre la Corte costituzionale *“ha riconosciuto il diritto all’indennità di frequenza per minori che frequentano l’asilo nido, che rappresenta non solo a funzione di sostegno alle famiglie nella cura dei figli, ma comprende anche finalità formative e di educazione per i bambini compresi dai tre mesi ai tre anni”*.

Ricordiamo che prima dell’intervento della Corte costituzionale ai bambini invalidi negli asili non veniva riconosciuta l’indennità di frequenza e l’intervento della Corte costituzionale rappresenta un grande passo in avanti nella tutela dei diritti.

2.5 Minorati a causa di affezioni psichiche

Questo tema è molto delicato e la Cassazione si è pronunciata in senso favorevole allargando di fatto le possibilità di concedere l’indennità di accompagnamento.

Innanzitutto, ha distinto l’ipotesi dell’ammalato psichico bisognoso di assistenza continua per gli atti del viver quotidiano, al quale spetta l’indennità, da quella dell’ammalato psichico che necessita di assistenza per prevenire episodi di violenza o mancanza di autocontrollo.

In quest'ultimo caso spetta l'indennità di accompagnamento a come prevenzione o volta al contenimento di possibili episodi di violenza, o comunque pericolose che scaturiscono dalla malattia.

Sempre la Cassazione ha esteso il diritto all'indennità di accompagnamento a coloro che pur capaci di compiere gli atti elementari della vita quotidiana, come vestirsi, cucinare, mangiare; necessitano di un accompagnatore come fatto migliorativo della vita, volta a comprendere la rilevanza di alcuni comportamenti pericolosi o dannosi per sé o per gli altri, o quantomeno a stabilizzare e non aggravare lo stato patologico.

Sempre la Cassazione ha affermato che la capacità di compiere gli atti elementari della vita, non va intesa solo a livello fisico, cioè la capacità ad eseguirli materialmente, ma anche la capacità di rendersi conto, di intendere il significato di ciò che sta facendo. Sicché anche l'incapacità di compiere un solo atto, da diritto all'accompagnamento.

Ancora la Cassazione ha riconosciuto il diritto all'assistenza a *“quei soggetti che pur potendo compiere gli elementari atti quotidiani e di muoversi autonomamente, seppur a fatica, non siano in grado di uscire e camminare per strada senza l'aiuto di un accompagnatore”*.

Per ultimo è stata ancora più innovativa la Cassazione sul carattere non permanente dell'invalidità nel momento in cui ha riconosciuto *“il diritto all'indennità di accompagnamento, anche per periodi molto brevi, inferiori ad un mese, specificando che tale diritto non è connesso ad una situazione di non autosufficienza prolungata nel tempo. Di conseguenza i malati oncologici, anche a causa delle terapie debilitanti, che appunto si trovano nello stato di non autosufficienza, anche per brevi periodi, possono presentare apposita domanda, sempre che dalla documentazione medica e dal certificato siano rinvenibili i motivi specifici per i quali si chiedi l'assistenza”*.

Queste pronunce di fatto hanno allargato la platea degli aventi diritto all'indennità di accompagnamento e dimostra come la negli ultimi anni, sono stati compiuti grandi passi avanti. La Cassazione è giustamente intervenuta non solo nell'aspetto assistenziale, ma anche nell'aspetto precauzionale e soprattutto migliorativo del soggetto invalido, e questo rappresenta una conquista sociale importante per un paese civile che però deve fare ancora passi avanti nelle questioni sociali. Aggiungo che il carattere della permanenza delle patologie è diventato quanto meno più flessibile, ove oramai viene riconosciuta l'indennità di accompagnamento anche quando non sussiste appunto il carattere della permanenza.

Il caso della Sig.ra Laura

Qualche anno fa la Sig.ra Laura si è presentata da noi in quanto il figlio era affetto da una forma di depressione grave, nonostante ciò era in grado di studiare per l'università di cucinare, riconoscere la portata delle sue azioni, ma, nonostante ciò, la mamma aveva paura in quanto il figlio oltre che essere grande fisicamente manifestava saltuariamente episodi di violenza.

Insieme abbiamo preparato tutta la documentazione, successivamente la Commissione Medica dopo aver esaminato il caso, nonostante tutta la documentazione a sostegno, non riconobbe l'accompagnamento in quanto durante la visita il ragazzo aveva parlato normalmente con i medici, non aveva manifestato alcun segno di debolezza psichica o episodi di violenza o nervosismo.

Abbiamo fatto ricorso in Tribunale spiegando al Giudice che la Cassazione era intervenuta su questo punto, che ho già spiegato poc'anzi ed effettivamente ha riconosciuto, d'accordo con il Consulente Tecnico d'Ufficio, l'indennità di accompagnamento.

Questo caso dimostra come negli ultimi anni, sono stati compiuti grandi passi avanti e la Cassazione è giustamente intervenuta non solo nell'aspetto assistenziale, ma anche nell'aspetto precauzionale e soprattutto migliorativo del

soggetto invalido, e questo rappresenta una conquista sociale importante per un paese civile che però deve fare ancora passi avanti nelle questioni sociali.

2.6 Cecità civile assoluta e parziale

Questo è un campo dove spesso si fanno degli errori, in quanto è necessario distinguere la cecità assoluta o parziale. La prima si verifica quando il cieco non ha più possibilità di migliorare in quanto il residuo visivo è pari a zero in entrambi gli occhi.

I secondi invece hanno un residuo visivo non superiore a un ventesimo in entrambi gli occhi con un'eventuale correzione.

In questo caso qualora sia stata riconosciuta la pensione di invalidità ha il diritto di cumularla anche con l'indennità di accompagnamento, qualora dimostri che con altre patologie non sia in grado di compiere anche i più semplici atti quotidiani della vita.

Quindi qualora la persona cieca abbia anche altre patologie che dimostrino l'impossibilità di svolgere le azioni ordinarie della vita potrà accedere anche all'Indennità di accompagnamento e cumularla con la pensione già riconosciuta.

2.7 Per chi è proprietario di una casa?

Inoltre, per chi usufruisce della pensione d'invalidità civile, cecità e sordità, la **prima casa di proprietà non farà più reddito**: questo è quanto stabilito a partire dal 1° gennaio 2017. Questo è un grande passo in avanti in quanto fino al 2017 chi era proprietario di un'abitazione veniva escluso dal diritto alle pensioni di invalidità mentre ora lo Stato ha fatto un passo in avanti in quanto la casa di abitazione non viene più considerata fonte di reddito.

Ora vi racconterò di una mia esperienza con una cliente affinché capiate alcune cose davvero importanti. *“la Sig.ra Anna nel 2014 aveva fatto domanda per il riconoscimento della pensione di invalidità tramite un patronato. La sig.ra aveva nel proprio referto “diabete e depressione maggiore”. La commissione aveva riconosciuto alla sig.ra il 100% senza l’accompagnamento. Purtroppo, la Sig.ra aveva la casa di abitazione e questo all’epoca faceva reddito. Per fortuna dal 2007 le cose sono cambiate. Abbiamo avvisato la Sig.ra Anna abbiamo ripetuto la Visita Medica presso l’ASL, la stessa ha riconosciuto nuovamente il 100% e pertanto la sig.ra Maria ha ottenuto il suo sacrosanto diritto alla sua pensione di invalidità. Questo è uno dei tanti casi in cui quando le cose cambiano dev’esserci sempre qualcuno aggiornato e pronto a diffondere la notizia tra i suoi assistiti”*.

2.8 Il limite tra la pensione di inabilità e la pensione di accompagnamento

A questo punto voglio parlarvi di una questione particolare di cui spesso non si tiene conto e comunque riguarda più gli operatori di diritto.

Come abbiamo già accennato per la pensione di inabilità bisogna raggiungere il 100% e non superare i limiti di reddito imposti, mentre per l'accompagnamento il soggetto oltre al 100% di invalidità occorre il requisito dell'accompagnamento. La questione che sorge pertanto riguarda soltanto l'accompagnamento ovvero il raggiungimento di quel requisito per poter prendere una pensione più consistente e non essere soggetto a limiti di reddito.

Dunque, la buona notizia è che l'art. 149 delle Disp Att. C.p.c. prevede che *“nelle controversie in materia di invalidità pensionabile deve essere valutato dal giudice anche l'aggravamento della malattie, nonché tutte le infermità comunque incidenti sul complesso invalidante che si siano verificate nel corso del procedimento amministrativo che di quello giudiziario”*.

La sentenza di Cassazione n. 23149/2020 ha modificato l'orientamento secondo il quale la documentazione sanitaria poteva essere prodotta solo dal CTU e fino a tale fase. La Sentenza in oggetto capovolge tale principio applicando l'art. 149 c.p.c. il quale risponde al principio di economia processuale concentrazione e velocizzazione del processo. Infatti, secondo la sentenza la documentazione

sanitaria può essere prodotta d'avanti al giudice anche successivamente alla visita del CTU, ed il Giudice deve tenerne considerazione, soprattutto se la documentazione prova un aggravamento delle condizioni del ricorrente.

Ad esempio: “Il Sig. Sandro fa ricorso in Tribunale in quanto non gli è veniva riconosciuta l’indennità di accompagnamento. Il Giudice nomina il CTU e dispone di accertare se le condizioni di salute del paziente sono così gravi da essere meritevole di indennità di accompagnamento. Il CTU visita il paziente ma non accerta che vi siano le condizioni di salute per riconoscere l’accompagnamento. Se nel frattempo il paziente si fa visitare da una struttura ospedaliera che accerta effettivamente un peggioramento della condizione di salute il Giudice ne deve tenere conto e valutare se ricorrono le condizioni per concedere appunto l’indennità di accompagnamento”.

Spero che la novità della sentenza della Cassazione vi faccia comprendere come nel giro di pochi mesi le cose possono cambiare e che dalla Visita Medica all’ASL fino al ricorso in Tribunale alcune volte basta poco affinché venga riconosciuto il diritto.

2.9 Invalidità ed effetti collaterali

A tal proposito è importante sapere che la valutazione circa la percentuale d'invalidità viene effettuata non soltanto sulle patologie ma anche e soprattutto sugli **effetti collaterali** di queste. Se riflettiamo un attimo quando una persona è affetta di qualcosa noi la malattia non la vediamo se non quando non compaiono gli effetti collaterali, o meglio gli effetti collaterali fanno aumentare la percentuale di invalidità.

Ad esempio, ci sono alcune malattie che in alcuni momenti vanno in remissione per poi comparire con forti effetti collaterali in altri momenti.

“Marco è un nostro cliente di 41 anni ed è affetto da Rettocolite Ulcerosa, una malattia cronica intestinale. A Marco la Commissione Medica ha riconosciuto il 50% di invalidità in quanto la malattia al momento è in fase di remissione; pertanto, abbiamo impugnato il verbale della commissione medica in Tribunale ed è tutt’ora in corso.

Tutto ciò per dire che l’effetto collaterale di una malattia fa aumentare la percentuale di invalidità in quanto è l’effetto collaterale che genera le limitazioni che si ripercuotono nella vita ordinaria limitando la persona a compiere delle azioni sia lavorative che sociali”. Ma andiamo di più nello specifico e vediamo come si arriva a calcolare la percentuale di invalidità”

2.10 Tabella riassuntiva delle provvidenze economiche

Molte persone ci chiedono quali sono le provvidenze spettanti per l'invalidità civile, spesso confusi dalle informazioni ricevute da altri. Quello che segue è un riepilogo.

Invalidità civile: tabelle (aggiornate al 2021)

[\[Torna su\]](#)

Ecco la tabella di quanto spetta in concreto, suddivisa per tipo di provvidenza, importo e limite di reddito (valori in euro), elaborata sulla base della circolare Inps n. 148 del 18 dicembre 2020 e valida per l'anno 2021:

Tipo di provvidenza	Importo	Limite di reddito
Pensione ciechi civili assoluti	310,48	16.982,49
Pensione ciechi civili assoluti (se ricoverati)	287,09	16.982,49
Pensione ciechi civili parziali	287,09	16.982,49
Pensione invalidi civili totali	287,09	16.982,49
Pensione sordi	287,09	16.982,49
Assegno mensile invalidi civili parziali	287,09	4.931,29
Indennità mensile frequenza minori	287,09	4.931,29
Indennità accompagnamento ciechi civili assoluti	938,35	Nessun limite
Indennità accompagnamento invalidi civili totali e minori	522,10	Nessun limite
Indennità comunicazione sordi	258,00	Nessun limite
Indennità speciale ciechi ventesimi	213,79	Nessun limite

Lavoratori con drepanocitosi o talassemia major 515,58 Nessun limite

CAPITOLO 3

QUESTIONI SPECIFICHE

3.1 Patologie oncologiche

Per le patologie oncologiche le visite presso la commissione devono essere fatte entro 15 giorni dalla domanda dell'interessato. Superato tale termine, l'interessato può ottenere i benefici provvisori, in attesa della visita. Questo perché tali patologie sono delicatissime dal punto di vista dei trattamenti. accompagnate spesso da chemioterapie ed altre terapie.

Le patologie oncologiche sono particolari in quanto ogni caso è differente e pertanto le Commissioni Mediche valutano attentamente l'interessato. “il Sig. Giovanni è affatto da un tumore in stato avanzato ma nonostante tutto gli è stato negato l'accompagnamento, in quanto secondo la Commissione il tumore non impediva al Sig. Giovanni di svolgere le ordinarie azioni quotidiane. In realtà la

Commissione aveva errato nella valutazione in quanto, sebbene il Sig. Giovanni potesse lavarsi, o mangiare da solo, non poteva svolgere altre azioni, quali uscire, andare in ospedale da solo. La Cassazione è stata chiara sul punto, è sufficiente anche una sola azione che il soggetto non è in grado di svolgere per poter concedere l'Indennità di Accompagnamento. Pertanto, portando il caso d'avanti al Giudice è stato concesso appunto l'accompagnamento.

Quando si ha una patologia di questo tipo è necessario che l'oncologo di riferimento faccia una relazione che riporti le conseguenze sulla persona affetta.

Quanto detto trova conferma nel principio più volte espresso dai giudici ai quali mi sono rivolto, secondo i quali, in caso di un soggetto invalido al 100% sottoposto a diversi cicli di chemioterapia che determinino **effetti collaterali**, questi ha diritto a percepire l'indennità di accompagnamento per il periodo in cui è costretto a sottoporsi alle cure.

È opportuno che il trattamento chemioterapico in atto **indichi gli effetti collaterali** che impediscono, soprattutto nei giorni successivi alle pesanti terapie, lo svolgimento degli atti quotidiani della vita.

3.2 La Legge 104/1992

Principali destinatari della L.104/92 sono i soggetti portatori di handicap che presentano una minorazione fisica, psichica e sensoriale, stabile o progressiva,

che è causa di difficoltà dell'apprendimento, di relazione o integrazione sociale e determina uno svantaggio sociale o l'emarginazione.

Innanzitutto, i portatori di handicap sono di due categorie a seconda della gravità. Inoltre, particolare rilevanza, assume la situazione definita di gravità, che si ha quando la minorazione, renda necessario l'intervento di assistenza, permanente, continuativa e globale, sia nella sfera individuale sia in quella relazionale.

Agevolazioni della L. 104/92

Sono interessanti le agevolazioni per il lavoratore che assiste il portatore di handicap.

Il familiare del disabile grave ha il diritto al congedo dal lavoro per due anni mantenendo lo stipendio in base all'ultima busta paga.

Anche il coniuge può chiedere il congedo straordinario anche in ipotesi di unione civile.

Tale diritto spetta ai genitori adottivi, anche adottivi o affidatari.

In caso di mancanza di coniuge e genitori spetta anche ai fratelli conviventi, quando non siano presenti il coniuge ed i genitori

Anche i parenti affini possono chiederlo purché tutte le figure sopracitate siano assenti.

Per concludere è importante ricordare che *“la Corte costituzionale inoltre è esteso tale diritto anche al figlio non convivente a patto che lo stesso dichiari di andare a convivere con il genitore portatore di handicap”*.

Qualora i genitori non intendano chiedere il congedo straordinario possono comunque usufruire del **permesso retribuito di due ore giornaliere** sino al terzo anno di vita del bambino.

Inoltre, la persona handicappata qualora non sia ricoverata a tempo pieno e sia superiore a 65 anni, il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste tale persona può chiedere **tre giorni di permesso al mese retribuito**.

Ulteriori benefici

Per chi assiste un familiare portatore di handicap, ha il diritto di scegliersi, ove possibile, la sede di lavoro più vicina al domicilio della persona da assistere.

Agevolazione per il soggetto lavoratore portatore di handicap

Il soggetto maggiorenne, portatore di handicap, in situazioni di gravità, ha la possibilità di usufruire, alternativamente, dei permessi retribuiti **di due ore giornaliere** o di **tre giorni di permesso al mese**.

Anche lui ha il diritto di avere, ove possibile, la sede di lavoro, più vicina al suo domicilio, e a non essere trasferito in altra sede senza il suo consenso.

Può usufruire del **permesso retribuito di due ore giornaliere** sino al terzo anno di vita del bambino.

Inoltre, la persona handicappata qualora non sia ricoverata a tempo pieno e sia superiore a 65 anni, il lavoratore dipendente pubblico o privato che assiste tale persona può chiedere **tre giorni di permesso al mese retribuito**.

3.3 Accertamento invalidità per soggetti anziani

Una parte delle persone anziane con il passare del tempo è soggetta a deterioramento fisico e psichico, pertanto, quando non sono in grado di svolgere le azioni più semplici della vita quotidiana, come lavarsi, vestirsi, muoversi con autonomia, anche a loro spetta l'indennità di accompagnamento. Di contro però il deterioramento fisico e psichico è uno dei più difficile da dimostrare

Pertanto, è importante che il deterioramento fisico e psichico venga certificato con apposite visite mediche aggiornate e con test specifici.

Test ADL – Sulle attività essenziali

Ai fini di questo test vengono prese sei attività essenziali, come appunto lavarsi, muoversi autonomamente, mangiare; alla fine il test darà un punteggio tra lo 0 e 6, dove 0 significherà la totale dipendenza mentre 6 la totale autonomia.

IADL e PPT – Test sulle attività strumentali

Con questi test invece vengono valutate otto tra attività strumentali come ad esempio usare il telefono, fare acquisti, cucinare, servirsi dei mezzi di trasporto; anche in questo caso il punteggio più è alto più il soggetto viene considerato autonomo.

MMSE – Test sulle capacità cognitive

Con questo test si cerca di capire se l'anziano ha perso la memoria, il senso dell'orientamento, o la capacità di linguaggio.

È un tipo di analisi che valuta sia i disturbi intellettivi sia il deterioramento fisico;

anche qua si avrà un esito che varia da 0 a 3 e si useranno gli stessi test che abbiamo visto poc'anzi.

3.4 Posso ottenere gli arretrati se in Commissione Medica INPS mi viene negata l'invalidità?

Allora questo capita spesso e ne abbiamo già parlato dei perché. Ma c'è un altro perché che a questo punto voglio svelare a che potrebbe giocare un ruolo a tuo favore.

Abbiamo detto che la documentazione dev'essere, **veritiera, aggiornata e coerente**. Spesso purtroppo la documentazione è datata, disposta male, alcune patologie non si leggono bene e non sono riportati gli effetti collaterali e così diventa difficile ottenere un diritto, ricordiamo ancora che le Commissioni Mediche per l'alto carico di lavoro, hanno pochi minuti per esaminarvi.

Ad ogni modo una volta consegnatomi il verbale della Commissione Medica lo sottopongo ad un'accurata indagine insieme ad un medico che più tecnicamente valuterà la situazione e nel caso vi dirà quali visite fare e dove. In tal modo avremo una possibilità di ottenere l'accertamento dell'invalidità dal Giudice e con buone possibilità di ottenerla dalla Visita in Commissione. Naturalmente questo può avvenire quanto le patologie sono anche veritiere.

“Francesco, è un signore di 50 anni affetto da “disturbo bipolare, attacchi di panico e morbo di Chron. Si era recato presso un patronato portando la documentazione medica che aveva con sé. Quando arrivò il giorno della visita

medica la Commissione espresse parere negativo, con sua meraviglia. Dopo un po' di tempo venne da me e piano piano insieme al mio medico di fiducia, abbiamo fatto un lavoro dall'inizio mettendo in ordine la documentazione e facendo nuove visite questa volta più mirate. Entro i sei mesi abbiamo proposto ricorso in Tribunale ed in sede di Consulenza Tecnica d'Ufficio, il medico nominato dal Giudice non ha avuto alcuna difficoltà a riconoscere il 100%, non dal ricorso in Tribunale bensì dalla Visita Medica in Commissione. Questo come tanti altri rappresenta il modo corretto di portare avanti un percorso per il riconoscimento dell'invalidità ed il correlato diritto alla prestazione economica.

3.5 Come ottenere soldi in più sulla pensione di reversibilità

Qui parliamo dei diritti inespressi, cioè quei diritti che esistono ma che devono essere richiesti per essere ottenuti. Non scattano automaticamente. Anche per questo motivo le persone non sono consapevoli di averli.

Si parla di una cifra intorno a 60 euro al mese e si applica a tutte le prestazioni dell'invalidità quando ricorrono alcuni requisiti:

- bisogna essere inabili al lavoro e quindi non puoi lavorare ed
- è previsto un tetto reddituale ma alto ovvero di circa euro 27.000.

La domanda per ottenere questo diritto può essere fatta anche personalmente ma è preferibile affidarsi ad un avvocato esperto che si occupa di questa materia o da un patronato.

DOMANDE FREQUENTI CHE CI VENGONO RIVOLTE

“Avvocato io ho più malattie posso arrivare al 100% di invalidità?”

Allora, ho già parlato di questa questione ma vediamola nuovamente, d'altra parte si tratta di un tecnicismo ed è giusto dargli ulteriore spazio. Ci sono diversi criteri per la valutazione delle malattie. Innanzitutto, le tabelle dell'invalidità civile, a parte alcune malattie, variano da un minimo ad un massimo in relazione alla gravità della malattia.

Bisogna in primis fare una distinzione se la malattia riguarda organi o apparati funzionalmente collegati oppure riguardano lo stesso organo apparato. Se ad esempio la patologia riguarda il cuore e il braccio è diverso se la patologia riguarda il cuore e la pressione arteriosa. Nel secondo caso si applicherà una formula matematica a scalare detta **formula di Balthazard**. Cioè in concreto non si farà la somma delle due patologie per poi fare una detrazione. Così, ad esempio, se una persona per una Miocardite al Cuore le è stato riconosciuto l'80% di invalidità e per una riduzione della capacità del braccio gli viene riconosciuto il

20% le due patologie non vanno sommate per avere il 100% di invalidità, ma verrà fatto un calcolo matematico per cui la somma finale sarà inferiore al 100%.

Se invece le due patologie fanno riferimento ad un unico apparato, ad esempio, un problema al cuore 60% ed un'altra patologia respiratoria 40% in tal caso verrà fatta la somma tra le due patologie con il risultato finale del 100%.

“Avvocato cosa succede se vengo chiamato a visita di revisione ma non mi presento?”

In tal caso se l'invalido non si presenta a visita di revisione su invito dell'INPS, senza trasmettere un'adeguata giustificazione entro 90 giorni dall'invito, allora l'INPS provvede in via cautelare a sospendere la prestazione economica in attesa della visita di revisione.

Qualora invece l'interessato produce una giustificazione, allora verrà fissata un'altra data per la visita, qualora non si presenterà la seconda volta, la prestazione economica verrà sospesa.

Ad ogni modo in prossimità della data di revisione, qualora l'interessato non abbia ricevuto l'invito a presentarsi a visita, è opportuno che l'interessato stesso segnali all'INPS che sono scaduti i termini e deve essere sottoposto a visita. Questo si può fare andando in una delle sedi INPS o direttamente dal sito INPS.

“Avvocato che differenza c’è tra l’invalidità civile e l’invalidità ordinaria o contributiva?”

Diciamo subito che sono differenti i requisiti. Nel caso di invalidità civile, i requisiti sono anagrafici, reddituali e sanitari. Ovvero per accedere all’assegno di mantenimento bisogna stare tra i 18 anni ed i 67 anni e 7 mesi. Non si può avere un reddito superiore ad euro 5.010,20. Ed infine è necessaria che venga riconosciuta un’invalidità di almeno il 74%. Mentre per l’invalidità ordinaria o contributiva oltre al requisito sanitario è appunto necessario che il soggetto abbia 5 anni di contributi INPS di cui 3 anni versati negli ultimi 5 anni per il principio della continuità. Naturalmente la visita sanitaria sarà fatta in relazione all’attività lavorativa svolta. Così, ad esempio, se un falegname si taglia un dito la Commissione Sanitaria accerterà lo stato di invalidità sulle cause che hanno determinato il venir meno del dito. Pertanto, se il falegname lamenta anche una patologia al piede, dovrà dimostrare che questa patologia è connessa all’attività lavorativa.

“Avvocato mi hanno riconosciuto l’accompagnamento ora mi levano la patente?”

Per rispondere a questa domanda è necessaria questa precisazione: non è importante l’invalidità in sé ma che tipo di invalidità si tratta in concreto.

In linea di massima non c'è incompatibilità tra l'invalido con accompagnamento e la guida di autoveicoli.

Verificare pertanto se la patologia o se le patologie di cui è affetto l'invalido consente o meno di mettersi alla guida dell'auto anche con l'ausilio di mezzi elettronici. C'è da aggiungere che per gli invalidi esiste la patente speciale con determinate limitazioni alla quale si accede con una visita in un'apposita commissione che valuterà appunto l'idoneità dell'invalido nel guidare o meno. Un altro requisito di cui terrà conto la Commissione Medica è se si tratta di patologie stabilizzate o non stabilizzate, in questo caso la Commissione ne terrà conto anche per i tempi del rinnovo.

“Avvocato la Commissione Medica mi ha riconosciuto solo il 100% ma sono malato oncologico con Chemioterapia in corso”

Di questa situazione particolare ne ho già parlato nell'ebook. Si tratta di casi delicati che devono essere valutati attentamente dalle Commissioni Mediche ed anche dagli avvocati che se ne occupano. La Cassazione se è mostrata favorevole a concedere l'accompagnamento, quando gli effetti della Chemioterapia sia tale da compromettere le attività ordinarie, anche se solo nei giorni successivi alla seduta della chemioterapia. Pertanto, il consiglio che do ai malati oncologici con chemioterapia in corso, ai quali è stato negato il diritto all'accompagnamento è di

non demordere ed approfondire con un legale la possibilità di ricorrere in Tribunale per il riconoscimento del proprio diritto all'accompagnamento.

“Avvocato mio padre è deceduto prima delle visita in commissione medica, in qualità di erede mi spetta qualcosa?”

Diciamo subito che le prestazioni del soggetto invalido deceduto non sono trasmissibili agli eredi, cioè **la prestazione economica non è reversibile.**

È invece possibile, concludere il procedimento iniziato dall'invalido deceduto.

In caso di morte anteriore alla visita medica, le Commissioni mediche presso le ASL procedono all'accertamento sanitario solo su documentazione medica rilasciata da strutture pubbliche o convenzionate, in data precedente al decesso. La documentazione deve provare lo stato di invalidità e che consenta alle Commissioni Mediche di formulare una diagnosi esatta.

In caso di morte successivo al riconoscimento dell'invalidità non vi è reversibilità, e pertanto la pensione non può essere corrisposta agli eredi, salvo il diritto di questi a percepire le quote già maturate alla data della morte.

Questo è stato oggetto di una Sentenza della Corte di Cassazione e Sezioni Unite.

La sentenza postula un principio importante affermando il principio dell'antioriorità dell'accertamento con esclusivo riguardo all'ambito del

procedimento amministrativo, nel senso che, avvenuto in vita del dante causa l'accertamento predetto, il diritto agli eredi al recupero dei ratei può ben essere riconosciuto in sede amministrativa, senza con ciò escludere che l'accertamento stesso possa avvenire in sede giudiziale.

“Avvocato quanto posso recuperare di arretrati sulla mia pensione di invalidità”

Secondo la giurisprudenza con riferimento ai crediti relativi ad un assegno di invalidità, la prescrizione quinquennale trova applicazione solo per i ratei già liquidati, mentre è assoggettato alla prescrizione ordinaria decennale il diritto al pagamento dei ratei arretrati, maturati prima della liquidazione.

Pertanto, la persona invalida può presentare la domanda di prestazione economica, anche a distanza di anni dal riconoscimento dello status di invalido, purché entro il limite dei 10 anni. Il termine decorre dal primo mese successivo alla domanda di accertamento sanitario o dalla data eventualmente indicata dalle commissioni sanitarie.

CONCLUSIONI

Mi auguro che questi consigli possano esserti d'aiuto. D'altra parte, ed il campo in cui esercito da anni. Conosco il problema dell'invalidità civile, so che è un fenomeno complesso, alcune volte insidioso, lungo e spesso caratterizzato da ingiustizie. Ma esiste anche una soluzione, fatta da persone che dedicano la vita a questa materia, che non è solo giuridica ma anche burocratica. In questo campo mai nulla dovrebbe essere lasciato al caso, ed ogni situazione, richiede un'attenzione specifica. Per questo ho scritto questo ebook ed con i consigli che ho inserito, e se non trovi quello che cerchi per il tuo caso specifico, puoi contattarci per trovare una soluzione al problema.